

REGOLAMENTO MERCATINO delle PULCI

COMUNE DI LIERNA

Provincia di Lecco

ART. 1

Il presente regolamento fissa la disciplina generale dei “mercatini” riservati ai venditori occasionali non professionali.

ART. 2

Il mercatino si potrà svolgere sul lungo lago, nel centro storico e nelle varie frazioni e si terrà dalle ore 10.00 alle ore 18.00 ogni quarta domenica del mese da marzo a settembre e da ottobre a febbraio in occasioni sporadiche.

ART. 3

Gli spazi espositivi non possono essere prenotati né scelti: verranno assegnati dalle ore 9.00 alle ore 10.00.

ART. 4

Il Mercatino delle Pulci è rivolto ai soli venditori privati con conseguente esclusione assoluta di soggetti commerciali, artigiani, antiquari, restauratori.

Possono partecipare al Mercatino esclusivamente privati che non svolgano attività commerciale in modo professionale. L'attività di vendita deve essere effettuata in forma non imprenditoriale e deve avere carattere del tutto occasionale.

I minorenni devono essere accompagnati e possono partecipare solo con un adulto presente alla bancarella.

Per partecipare al Mercatino è sufficiente compilare il modulo di ammissione reperibile sul sito www.comune.lierna.lc.it e inviarlo via fax numero:

0341 710093 o per E-mail: silvano.stefanoni@yahoo.it oppure il medesimo modulo è possibile ritirarlo e consegnarlo presso il Comune di Lierna Via Parodi, 33

dalle 9.00 alle 10.00, per qualsiasi informazione chiamare 3664440131 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 tutti i giorni esclusi sabato, domenica e festivi.

ART. 5

Per le spese di organizzazione è richiesto un contributo di € 2,00 (l'area massima per ciascun espositore è di mq. 4).

Durante lo svolgimento del Mercatino si presenterà un incaricato del Comune, che riscuoterà l'importo dovuto e rilascerà regolare ricevuta a ciascuno.

ART. 6

Si possono vendere solo oggetti usati e di modico valore, quali, ad esempio, attrezzi, piccoli mobili, vestiti, stoviglie, biancheria per la casa, scarpe, dischi in vinile, Cd, giochi, libri e fumetti.

ART. 7

Si vieta l' esposizione e la vendita di:

- 1. Animali vivi;**
- 2. Oggetti di particolare valore d' antiquariato;**
- 3. Metalli e pietre preziose;**
- 4. Prodotti alimentari;**
- 5. Armi, materiali esplosivi e combustibili;**
- 6. Oggetti ingombranti.**

ART. 8

Gli espositori, che per qualità e quantità delle merci fanno solamente sospettare una forma di commercio, possono essere immediatamente allontanati dal Mercato su insindacabile giudizio degli organizzatori.

ART. 9

Tutti gli assegnatari dei posteggi sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di sgombero debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

ART. 10

Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività anche non professionale.

ART. 11

Per tutti i partecipanti è fatto obbligo di posizionare con ordine e decoro le proprie merci per un miglioramento anche estetico della manifestazione.

ART. 12

I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri.

ART. 13

E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori i propri prodotti.

ART. 14

Il Comune di Lierna declina ogni responsabilità giuridica, fiscale, amministrativa, civile e penale, e non è responsabile di eventuali comportamenti illeciti tenuti prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.